Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 22 febbraio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976, n. **992.**

Esecuzione dell'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. **11** dell'accordo predetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 22

ACCORDO ITALO-JUGOSLAVO SULLA COLLABORAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DAGLI INQUINAMENTI DELLE ACQUE DEL MARE ADRIATICO E DELLE ZONE COSTIERE.

Nel desiderio di rafforzare e sviluppare la collaborazione dei due Paesi allo scopo di combattere l'inquinamento delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, tramite i propri plenipotenziari debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I Governi contraenti decidono di instaurare una stretta collaborazione per la salvaguardia dall'inquinamento delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere.

Art. 2.

A tal fine i Governi contraenti nominano una commissione mista per la protezione delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, che qui appresso è denominata « la commissione ».

Art. 3.

La commissione adempie i seguenti compiti:

a) esamina tutti i problemi concernenti l'inquinamento delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere;

b) propone e raccomanda ai Governi le ricerche che ritiene necessarie;

c) esprime il proprio parere sui programmi bilaterali e provvede al loro coordinamento;

d) propone ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per combattere le cause degli inquinamenti già esistenti e prevenirne di nuove;

e) sottopone ai Governi contraenti i progetti di regolamento internazionale atti ad assicurare la purezza delle acque del mare Adriatico.

Art. 4.

La commissione è composta da due delegazioni, ognuna nominata dalle Parti contraenti.

Ogni delegazione sarà formata da otto membri di cui uno ne sarà il capo.

E' facoltà della commissione:

a) di convocare scienziati ed esperti a partecipare ai suoi lavori;

b) di istituire delle sottocommissioni per lo studio delle singole questioni concernenti la protezione del mare e delle zone costiere dall'inquinamento;

c) di nominare i membri delle sottocommissioni su proposta delle rispettive delegazioni.

Art. 5.

La commissione si riunirà almeno una volta l'anno. Le sessioni della commissione avranno luogo alternativamente in una delle Parti contraenti.

Art. 6.

Ogni sessione della commissione sarà convocata dal suo presidente. Il presidente della commissione è il capo della delegazione nel cui Paese si svolge la sessione.

La funzione di presidente della commissione sarà esercitata alternativamente dai capi delle due delegazioni.

Art. 7.

Le deliberazioni della commissione sono prese all'unanimità. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 8.

I Governi contraenti, dopo avere esaminato le proposte della commissione, prendono le decisioni del caso stabilendo le condizioni alle quali i provvedimenti necessari possono essere messi in esecuzione da ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 9.

Ogni Parte contraente prende a suo carico le spese della propria delegazione in seno alla commissione, nonché quelle dei propri membri ed esperti nelle sottocommissioni.

Ogni altra spesa eventuale, che non potesse essere divisa secondo il criterio di cui al paragrafo precedente, sarà ripartita secondo decisioni prese dalla commissione nei singoli casi concreti e dopo approvazione dei due Governi.

Art. 10.

Al fine di acquisire più particolareggiate informazioni scientifiche e tecniche, la commissione potrà prendere contatto, se lo considererà necessario, sia con le organizzazioni internazionali interessate alla protezione delle acque, sia con le commissioni miste italo-jugoslave per la cooperazione scientifica e tecnica, sia anche con tutti gli altri organismi dei due Paesi che si occupano, su base bilaterale, della navigazione, della pesca ed in generale della gestione delle acque comuni.

Art. 11.

Il presente accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato di aver adempiuto le formalità costituzionali di ciascuna Parte contraente.

Alla scadenza di quattro anni, in qualsiasi momento, ciascuno dei due Governi contraenti potrà denunciare il presente accordo con un preavviso di sei mesi.

FATTO e firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 in due originali, in lingua italiana e in lingua croato-serba, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia
Zvonko PERISIC

***Per** il Governo della Repubblica italiana*
Carlo CALENDA

Visto, ***il*** *Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. **993.**

Elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Mahè (Isole Seychelles) a consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 17 aprile 1975, con il quale veniva istituita in Mahè (Isole Seychelles) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Nairobi;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Mahè (Isole Seychelles) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Mahè (Isole Seychelles) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Nairobi e con la seguente circoscrizione territoriale: le Isole Seychelles.

Il presente decreto ha decorrenza della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1976

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1977
Registro n. 431 *Esteri, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1976, n. **994.**

Esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese relativo ai trasporti aerei civili, con allegato, firmato a Budapest il 25 maggio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Budapest il 25 maggio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 18 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 20

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS CIVILS.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE

Désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens réguliers entre leurs pays respectifs,

Ont désigné leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Pour l'application du présent accord et de son annexe:

a) L'expression « convention » signifie la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, à laquelle les deux Etats contractants sont parties;

b) L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne l'Italie, le Ministère des transports et de l'aviation civile - Direction générale de l'aviation civile et en ce qui concerne la République populaire hongroise, le Ministrè des communications et des postes ou, dans les deux cas, tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;

c) L'expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes a désignée, conformément à l'article 3 du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus;

d) Les termes « territoire », « service aérien », « service aérien international » et « escale pour des raisons non commerciales » ont respectivement la signification qui leur est donnée aux articles 2 et 96 de la convention.

Article 2

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits prévus au présent Accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-aprés « services convenus » et « routes spécifiées ».

2. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira des droits suivants:

a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante;

b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;

c) du droit d'embarquer et de débarquer, dans ledit territoire, sur les services convenus, des passagers, des marchandises et des envois postaux, dans les conditions stipulées au présent accord et à son annexe.

3. Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme conférant à l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes le droit d'embarquer dans le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises et des envois postaux transportés contre rémunération et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante (« cabotage »).

Article 3

1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

2. La Partie contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.

3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les dispositions législatives, réglementaires et administratives appliquées par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux.

4. Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

5. Dès réception de l'autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, sous réserve que les conditions fixées dans l'article 6 soient satisfaites.

Article 4

1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, si:

a) elle ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou

b) cette entreprise ne s'est pas conformée aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou

c) cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent accord et son annexe.

2. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante.

Article 5

1. Les entreprises désignées jouiront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes.

2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services aériens que cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes routes.

3. L'exploitation des services convenus sera organisée en relation étroite avec la demande de transport du public sur les routes spécifiées. L'objet primordial de chacun des services convenus sera d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande courante et raisonnablement prévisible de transport de passagers, de marchandises et d'envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant ledit service.

4. Les droits accordés à chaque entreprise désignée de transporter des passagers, des marchandises et des envois postaux entre le territoire de l'autre Partie contractante et les territoires d'Etats tiers seront exercés en respectant les principes généraux de développement des transports aériens internationaux, selon lesquels la capacité de transport offerte doit être adaptée:

a) à la demande de transport à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise;

b) à la demande de transport existant dans la région traversée par la ligne aérienne respective, compte tenu des services aériens assurés par les entreprises d'autres Etats de la région;

c) aux exigences d'une exploitation économique des services directs.

Article 6

1. Avant le commencement des deux périodes qui sont du 1er avril au 31 octobre et du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, les entreprises désignées par les deux Parties contractantes détermineront, par entente entre elles, la fréquence des services, la répartition des horaires et les autres conditions économiques et techniques de l'exploitation des services convenus; les ententes sur ces questions seront soumises pour approbation aux autorités aéronautiques de chaque Partie contractante, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de celle-ci.

2. Les horaires des services convenus seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes 60 (soixante) jours au plus tard avant le début de l'exploitation de ces services. La même règle s'appliquera aux changements ultérieurs. Ce terme peut être réduit dans des cas spéciaux si les autorités aéronautiques en conviennent.

3. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, sur leur demande, les données statistiques d'exploitation concernant l'utilisation de la capacité de transport offerte sur les services en provenance ou à destination de l'autre Partie contractante, par l'entreprise désignée de la première Partie contractante sur les routes spécifiées à l'annexe au présent accord.

Article 7

1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, tels que le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la même route.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l'Association du transport aérien international (IATA).

3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins 60 (soixante) jours avant la date prévue pour leur entrée, en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.

4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs qu'elle auront établis ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel.

5. Au cas où l'accord entre les autorités aéronautiques, visé au paragraphe 4 de cet article, ne pourra être réalisé, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 14 du présent accord.

6. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article.

Article 8

1. Les aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie contractante, utilisés dans l'exploitation des services aériens internationaux prévus par le présent accord, ainsi que les carburants et les huiles lubrifiantes, les provisions de bord, les pièces de rechange et l'équipement normal de bord se trouvant à bord de ces aéronefs, sont exemptés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie contractante des droits de douane, frais d'inspection et toutes les charges fiscales.

2. Sont également exemptés des droits de douane et fiscaux mentionnés ci-dessus, à l'exception des sommes dues pour les services rendus:

a) les carburants, huiles lubrifiantes, provisions de bord, pièces de rechange et équipements normaux de bord introduits et déposités dans le territoire d'une des

Parties contractantes par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante aux fins d'utilisation exclusive par les aéronefs de ladite entreprise;

b) les carburants, huiles lubrifiantes, provisions de bord, pièces de rechange et équipements normaux de bord que les aéronefs de l'entreprise désignée par une des Parties contractantes, utilisés dans les services aériens convenus, embarquent dans le territoire de l'autre Partie contractante, selon les limites et conditions fixées par les autorités de ladite autre Partie contractante, pour être utilisés exclusivement à bord des aéronefs.

3. Les articles qui bénéficient d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus ne peuvent être utilisés pour des buts autres que l'exploitation des services aériens et doivent être réexportés au cas où ils ne peuvent être utilisés, sauf si leur cession à d'autres entreprises ou leur nationalisation seront accordées conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la Partie contractante intéressée.

Les exemptions prévues dans le présent article, applicables même à la partie des matériaux indiqués ci-dessus qui est utilisée dans les vols au-dessus du territoire de la Partie contractante qui a accordé la facilité, peuvent être subordonées à l'observation des formalités normalement appliquées dans ledit territoire, y compris les contrôles douaniers.

Article 9

1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou l'exploitation, la navigation et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l'intérieur de son territoire s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante.

2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la matière douanière ou les mesures sanitaires s'appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

3. Les taxes et les autres droits pour l'utilisation des aéroports, des installations et de l'équipement technique sur le territoire d'une Partie contractante seront perçu conformément aux taux et tarifs établis par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie contractante.

Article 10

Chaque Partie contractante donnera, sur base de réciprocité, à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, le droit de maintenir, dans les points indiqués par le tableau de routes, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des bureaux et du personnel commercial, administratif et technique, choisi entre les citoyens de l'un et/ou de l'autre Pays, nécessaire aux besoins de l'entreprise désignée.

Le susdit personnel devra respecter les normes qui règlent l'entrée et le séjour dans le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi que les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables sur ce territoire.

Le nombre de ce personnel sera établi sur la base d'un arrangement entre les entreprises désignées et sera présenté aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, en vue de son approbation.

Chaque Partie contractante fournira l'assistance et les facilités nécessaires aux susdits bureaux et personnel même en ce qui concerne le sejour de celui-ci.

Article 11

Le solde entre les recettes et les dépenses réalisées sur le territoire d'une Partie contractante par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante en relation au transport de passagers, marchandises et envois postaux sera transféré conformément aux dispositions de l'accord de payements en vigueur entre les deux Parties contractantes. Au cas où tel accord n'est pas applicable, les transfers seront effectués librement en devises convertibles, conformément à la réglementation des changes en vigueur de la Partie contractante interessée, sur le territoire de laquelle les recettes ont été réalisées et ne seront soumis à aucune imposition ou restriction sur une base de réciprocité.

Article 12

Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s'assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Article 13

1. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle pourra demander une consultation avec l'autre Partie contractante. Toute modification du présent accord entrera en vigueur lorsque, à l'égard de cette modification, les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

2. Des modifications à l'annexe au présent accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

3. Une consultation entre les Parties contractantes ou entre les autorités aéronautiques au sujet de la modification du présent accord ou de son annexe, devra commencer dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de la réception d'une demande dans ce sens.

Article 14

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou de son annexe sera réglé par négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Si lesdites autorités n'arrivent pas à un accord, le différend devra être réglé par voie diplomatique.

Article 15

Le présent accord et ses modifications éventuelles seront enrégistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Article 16

Le présent accord et son annexe seront, par entente entre les Parties contractantes, mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties contractantes.

Article 17

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le dénonciation aura effet 12 (douze) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période. A défaut d'accuse de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 (quatorze) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu communication.

Article 18

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

FAIT à Budapest le 25 mai 1974 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement
de la Republique italienne
Roberto GAJA

Pour le Gouvernement
de la Republique populaire hongroise
NAGY

ANNEXE

TABLEAU DE ROUTES

Pour l'entreprise désignée par le Gouvernement italien: Rome ou Milan - Budapest et vv.

Pour l'entreprise désignée par le Gouvernement hongrois: Budapest - Rome ou Milan et vv.

Fréquences: deux fréquences hébdomadaires pour l'entreprise désignée de chaque Partie contractante.

Type d'avion: tout type d'avion pourra être utilisé dans l'exploitation des services convenus à l'exception des avions supersoniques.

Note: Après avoir choisi l'escale de Rome ou de Milan pour l'exploitation de ses services, chaque entreprise désignée aura le droit de changer l'escale précédemment choisi à condition que tel changement soit notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante au moins une saison IATA à l'avance du commencement des services pour/du nouvel escale choisi.

Visto, *il Ministro per gli Affari Esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE

Desiderosi di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e

Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei regolari fra i rispettivi paesi,

Hanno designato loro plenipotenziari, i quali hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:

a) L'espressione « convenzione » significa la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, della quale i due Stati contraenti sono parti;

b) L'espressione « autorità aeronautiche » significa, per quel che concerne l'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e per quel che concerne la Repubblica popolare ungherese, il Ministero delle comunicazioni e delle poste o, in entrambi i casi, ogni organismo autorizzato a svolgere le funzioni che vengono attualmente attribuite alle suddette autorità;

c) L'espressione « compagnia designata » significa una compagnia di trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti;

d) I termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non commerciali » hanno rispettivamente il significato dato loro dagli articoli 2 e 96 della convenzione.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle contenute nell'allegato al presente accordo. Tali servizi e tali rotte vengono denominati qui di seguito « servizi convenuti » e « rotte specificate ».

2. La compagnia designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) del diritto di volare senza scalo sul territorio dell'altra Parte contraente;

b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio;

c) del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei servizi convenuti, passeggeri, merci o spedizioni postali, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dal suo allegato.

3. Nessuna disposizione del presente accordo potrà essere interpretata come tale da conferire alla compagnia designata da una delle Parti contraenti il diritto d'imbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente

passeggeri, merci o spedizioni postali trasportati dietro remunerazione e destinati a un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente (« cabotaggio »).

Articolo 3

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare una compagnia aerea per esercitare i servizi convenuti. Tale designazione formerà l'oggetto di una notifica scritta fra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accorderà senza indugio alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'autorizzazione di esercizio necessaria.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente potranno esigere che la compagnia designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicate da dette autorità per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie per l'esercizio, da parte della compagnia designata, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, qualora detta Parte contraente non possegga la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima.

5. A partire dalla ricezione dell'autorizzazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, la compagnia designata potrà cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, sempre che siano soddisfatte le condizioni contenute nell'articolo 6.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia designata dalla altra Parte contraente, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che giudicherà necessarie, se:

a) non possiede la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia appartengano alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima, o

b) tale compagnia non si è conformata alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della Parte contraente che ha accordato questi diritti, o

c) tale compagnia non esercita i servizi concordati alle condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo allegato.

2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, un tale diritto non potrà essere esercitato che dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Articolo 5

1. Le compagnie designate godranno di possibilità equenziali ed uguali di esercitare i servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti.

2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata da ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte contraente, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi aerei forniti da quest'ultima sulle rotte indicate o su una parte di esse.

3. L'esercizio dei servizi convenuti sarà organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto del pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo primario di ciascuno dei servizi convenuti sarà quello di offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda corrente e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali in provenienza dal o destinati al territorio della Parte contraente che avrà designato la compagnia che effettua detto servizio.

4. I diritti accordati a ciascuna compagnia designata al trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Stati terzi saranno esercitati nel rispetto dei principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacità di trasporto offerta deve essere in relazione con:

a) la domanda di trasporto verso o dal territorio della Parte contraente che avrà designato la compagnia;

b) la domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalla linea aerea rispettiva, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle compagnie di altri Stati della regione.

c) le esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.

Articolo 6

1. Prima dell'inizio dei due periodi che vanno dal 1° aprile al 31 ottobre e dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno seguente, le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti determineranno, di comune accordo, la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti. Le intese su tali questioni saranno sottoposte per l'approvazione alle autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di quest'ultima.

2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti per l'approvazione alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa regola si applicherà agli ulteriori cambiamenti. Tale termine può essere ridotto in casi speciali se le autorità aeronautiche ne convengono.

3. Le autorità aeronautiche di ciascuna delle Parti contraenti dovranno fornire alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio relativi all'utilizzo della capacità di trasporto offerta sui servizi provenienti dalla o destinati all'altra Parte contraente, da parte della compagnia aerea designata dalla prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.

Articolo 7

1. Le tariffe per ogni servizio convenuto saranno stabilite a tassi ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti quali il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe di altre compagnie aeree che utilizzino in tutto o in parte la stessa rotta.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno, se possibile, fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti e, dopo consultazione con altre compagnie aeree operanti su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, realizzare tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe istituita dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA).

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari tale termine potrà essere ridotto, previo accordo di dette autorità.

4. Se le compagnie designate non riescono a raggiungere un accordo o se le tariffe da loro fissate non vengono approvate dalle autorità aeronautiche di una Parte contraente, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti fisseranno tali tariffe di comune accordo.

5. Nel caso in cui l'accordo fra le autorità aeronautiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo non possa essere raggiunto, la controversia sarà sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente accordo.

6. Le tariffe già fissate rimarranno in vigore fino a quando non vengano fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

1. Gli aeromobili della compagnia aerea designata da una Parte contraente, utilizzate nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, nonché i carburanti e i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che si trovano a bordo di tali aeromobili, sono esenti, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, dai diritti di dogana, tasse di controllo e da ogni onere fiscale.

2. Sono inoltre esenti dai diritti di dogana e fiscali sopra menzionati, ad eccezione delle somme dovute per i servizi prestati:

a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo introdotti e depositati sul territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia aerea designata dalla altra Parte contraente ai fini della utilizzazione esclusiva da parte degli aeromobili di detta compagnia;

b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo che gli aeromobili della compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, utilizzati nei servizi aerei concordati, imbarcano sul territorio dell'altra Parte contraente, secondo i limiti e le condizioni fissate dalle autorità della suddetta altra Parte contraente per essere utilizzati esclusivamente a bordo degli aeromobili.

3. Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtù dei precedenti comma non possono essere utilizzati a fini diversi dall'esercizio dei servizi aerei e devono essere riesportati nel caso in cui non possono essere utilizzati, a meno che la loro cessione ad altre compagnie aeree o la loro nazionalizzazione non siano concesse conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata.

Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra indicati che è utilizzata nei voli al di sopra del territorio della Parte contraente che ha accordato tale facilitazione, possono essere subordinate all'osservanza delle formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Articolo 9

1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e il comando di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del suo territorio si applicheranno agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.

2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita dei passeggeri, equipaggi, merci e spedizioni postali, quali quelle relative alle formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, al settore doganale o alle misure sanitarie si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o spedizioni postali trasportati dagli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, durante la loro sosta su detto territorio.

3. Le tasse e gli altri diritti per la utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte contraente saranno percepiti conformemente ai tassi e alle tariffe stabilite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Parte contraente.

Articolo 10

Ciascuna Parte contraente darà, su una base di reciprocità, alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di mantenere, nei punti indicati dalla tabella delle rotte, sul territorio dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale amministrativo e tecnico scelto tra i cittadini di uno e/o dell'altro Paese, necessari alle esigenze della compagnia aerea designata.

Detto personale dovrà rispettare le norme che regolano l'entrata e la sosta sul territorio dell'altra Parte contraente, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili su tale territorio.

L'organico di tale personale sarà stabilito sulla base di un accordo fra le compagnie aree designate e sarà presentato alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione.

Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale anche per quanto riguarda il soggiorno di quest'ultimo.

Articolo 11

La differenza fra le entrate e le uscite effettuate sul territorio di una Parte contraente da parte di un'impresa designata dall'altra Parte contraente relativa al trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali sarà trasferita conformemente alle disposizioni dell'accordo dei pagamenti in vigore fra le due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non sia applicabile, i trasferimenti saranno effettuati liberamente in divise convertibili, conformemente alla regolamentazione dei cambi in vi-

gore della Parte contraente interessata, sul cui territorio le entrate sono state realizzate e non saranno sottoposte ad alcuna imposizione o restrizione su una base di reciprocità.

Articolo 12

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurarsi che i principii definiti nel presente accordo vengano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo vengano realizzati in modo soddisfacente.

Articolo 13

1. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti giudichi auspicabile modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, potrà chiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Ogni modifica al presente accordo entrerà in vigore quando, per quanto concerne tale modifica, le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.

2. Modifiche all'allegato del presente accordo potranno essere direttamente concordate fra le autorità aeronautiche delle parti contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate da uno scambio di note diplomatiche.

3. La consultazione fra le Parti contraenti o fra le autorità aeronautiche relativa alla modifica del presente accordo o del suo allegato, dovrà avere inizio entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.

Articolo 14

Ogni controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione del presente accordo o del suo allegato sara regolata da negoziati diretti tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. Se dette autorità non riusciranno a raggiungere un accordo, la controversia dovrà essere regolata per via diplomatica.

Articolo 15

Il presente accordo e le sue eventuali modifiche saranno registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Articolo 16

Il presente accordo e il suo allegato saranno, mediante intesa fra le Parti contraenti, messi in armonia con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che dovesse impegnare contemporaneamente le due Parti contraenti.

Articolo 17

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte contraente la propria intenzione di denunciare il presente accordo. Tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. La denuncia avrà effetto 12 (dodici) mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denuncia non sia ritirata, di comune accordo, prima della fine di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte contraente la notifica sarà considerata come pervenuta 14 (quattordici) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione della aviazione civile internazionale ne avrà ricevuto comunicazione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente accordo entreranno in vigore quando le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.

FATTO a Budapest il 25 maggio 1974 in duplice esemplare in lingua francese.

(*Seguono le firme*)

ALLEGATO

TABELLA DELLE ROTTE

Per la compagnia designata dal Governo italiano:

Roma o Milano - Budapest e vv.

Per la compagnia designata dal Governo ungherese:

Budapest - Roma o Milano e vv.

Frequenze: due frequenze settimanali per la compagnia designata di ciascuna Parte contraente.

Tipo d'aereo: potrà essere utilizzato qualsiasi tipo d'aereo nell'esercizio dei servizi convenuti ad eccezione degli aerei supersonici.

Nota: Dopo aver scelto lo scalo di Roma o di Milano per l'esercizio dei suoi servizi ogni compagnia aerea designata avrà il diritto di cambiare lo scalo precedentemente scelto a condizione che tale cambiamento sia notificato alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente almeno una stagione IATA prima dell'inizio dei servizi per/dal nuovo scalo scelto.

LEGGE 21 febbraio 1977, n. **28**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con la seguente modificazione:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 febbraio 1977, n. **29**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. — Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato per la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000 e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

La condizione del possesso del reddito non superiore al limite indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che risulta possessore del reddito più elevato.

Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono aumentati di L. 500.000 per ogni figlio a carico.

I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un minore invalido non deambulante.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto ».

« Art. 3-*ter*. — Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 4, primo comma, le parole: « 10.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 milioni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — ANSELMI — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 febbraio 1977, n. **30**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: « un anno. » sono sostituite con le seguenti: « dieci mesi. ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, nel limite massimo di 560 unità, presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonché da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere, nel numero, per il periodo di tempo e con le modalità da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio e la programmazione economica.

Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 febbraio 1977, n. 31.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.

Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.

I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale ».

All'articolo 6, ultimo comma, le parole « ad un milione » sono sostituite con le seguenti: « a lire cinquecentomila ».

All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: « Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica ».

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare la operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione. Per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa, si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Revoca del presidio medico chirurgico denominato « Super Board » della ditta Mirato S.n.c., in Landiona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1970, con il quale è stato registrato a tutti gli effetti al n. 6903 il prodotto « Super Board » insetticida, della ditta Mirato S.n.c., con sede in Landiona (Novara), via Molino, 27;

Vista la domanda presentata dalla ditta Mirato S.n.c., con la quale rinuncia a tutti gli effetti alla registrazione del prodotto nelle premesse citate;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico chirurgico denominato « Super Board » insetticida, registrato al n. 6903 in data 6 luglio 1970 a nome della ditta Mirato S.n.c., con sede in Landiona (Novara), via Molino, 27.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio. I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1977.

Soppressione della formula per atto dello stato civile 151-bis, concernente l'annotazione del decreto di adozione speciale sull'atto di nascita dell'adottante.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15 e 26 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 431, concernente modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale »;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1967;

Ritenuto che la citata legge 5 giugno 1967, n. 431, non prevede l'annotazione del decreto di adozione speciale sull'atto di nascita dell'adottante;

Decreta:

La formula 151-*bis*, di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1967, concernente l'annotazione del decreto di adozione speciale sull'atto di nascita dell'adottante, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(1848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nefis 24 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nefis 24 concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1581)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nespor PB 65 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nespor PB 65 concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1582)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica montana del « Turano », in Rieti

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, n. 50757, è stato approvato integralmente il testo dello statuto consortile del consorzio interregionale di bonifica montana del « Turano », in Rieti, deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 12 novembre 1976.

(1705)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1017/M)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1018/M)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di San Giustino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1019/M)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.212.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1020/M)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Salcito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1021/M)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1022/M)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1023/M)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.568.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1024/M)

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.412.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1025/M)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1026/M)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1027/M)

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Vaglia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.668.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1028/M)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1029/M)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1030/M)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1031/M)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1032/M)

Autorizzazione al comune di Faedo Valtellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Faedo Valtellino (Sondrio) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1033/M)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Bagnone (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1034/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1035/M)

Autorizzazione al comune di Scarlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Scarlino (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1036/M)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Castell'Azzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1037/M)

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Santa Fiora (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1038/M)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1039/M)

Autorizzazione al comune di Villa Basilica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Villa Basilica (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.862.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1040/M)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1041/M)

Autorizzazione al comune di Villa Collemondina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Villa Collemondina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.154.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1042/M)

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Ponte Buggianese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1043/M)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1044/M)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1045/M)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1046/M)

Autorizzazione al comune di Sirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Sirone (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1047/M)

Autorizzazione al comune di Carate Urio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Carate Urio (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1048/M)

Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di San Vero Milis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1049/M)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Sennariolo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1050/M)

Autorizzazione al comune di Siamanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Siamanna (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1051/M)

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Ulà Tirso (Oristano) viene autorizzato ad àssumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'impòrto del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1052/M)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Villaurbana (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1053/M)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Aidomaggiore (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1054/M)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Allai (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1055/M)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Asuni (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1056/M)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Nurachi (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1057/M)

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Nureci (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1058/M)

Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Palmas Arborea (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1059/M)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Mogoro (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1060/M)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Morgongiori (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1061/M)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Santu Lussurgiu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1062/M)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Gonnosnò (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1063/M)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Cabras (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1064/M)

Autorizzazione al comune di Pompu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Pompu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1065/M)

Autorizzazione al comune di Baratili San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Baratili San Pietro (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1066/M)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Busachi (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1067/M)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1068/M)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 54.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1069/M)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1070/M)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Villanovatulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1071/M)

Autorizzazione al comune di Urzulei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Urzulei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1072/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1507/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 163-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dal Fante Alberto, in Vicenza, via Durando, 28, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 163-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1701)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a trecentottantacinque posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale.

Il presente concorso, autorizzato con decreti del Ministero della sanità in data 10 novembre 1976, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è indetto esclusivamente per soddisfare le specifiche esigenze di servizio di unità periferiche dell'Istituto nell'ambito delle quali pertanto i vincitori dovranno essere utilizzati.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi trecentottantacinque posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con *funzioni di infermiere professionale, ripartiti come* segue:

Province	Posti
Alessandria	20
Asti	7
Bologna	20
Campobasso	2
Chieti	6
Cuneo	10
Ferrara	5
Forlì	4
Frosinone	9
Isernia	4
Latina	10
Modena	10
Novara	17
Parma	2
Pescara	7
Reggio Emilia	13
Rieti	2
Roma	40
Teramo	3
Torino	165
Vercelli	19
Viterbo	10
Totale	385

Oltre ai posti messi a concorso potranno essere ricoperti, nel limite comunque di cui ai menzionati decreti di autorizzazione, gli ulteriori posti effettivamente disponibili all'atto della approvazione delle graduatorie.

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola provincia che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti:

A) Diploma legale di infermiere professionale.

B) Titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale.

C) Iscrizione all'albo degli infermieri professionali.

D) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le elevazioni di detto limite si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato.

E) Cittadinanza italiana.

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica gli aspiranti all'impiego.

H) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non saranno considerate valide le domande presentate ad altri uffici dell'Istituto o ad amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicare il titolo che legittima l'elevazione stessa;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma legale di infermiere professionale, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale con la indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) l'iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la domanda potrà essere vistata, per autenticazione, dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territo-

riali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo incaricato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il commissario straordinario dell'Istituto nomina e presiede la commissione esaminatrice di cui sono chiamati a far parte i seguenti altri componenti:

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale;

un funzionario medico di prima qualifica del ruolo professionale;

tre membri esterni.

Le funzioni di segretario e segretario aggiunto sono disimpegnate rispettivamente da un dipendente con qualifica non inferiore a dirigente e da un dipendente con qualifica di collaboratore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma accluso al presente bando..

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alle prove pratica e orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto, in ciascuna di esse, almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno, all'albo dell'Istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

A) Per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al numero 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre *1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità* lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6;

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al numero 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al numero 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al numero 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) *figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:*

uno dei documenti di cui al numero 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al numero 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.:

dichiarazione del candidato vistata dal capo servizio centrale o dal direttore della sede provinciale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Per la precedenza:

1) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dello art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

2) gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento: documentazione come al n. 20), lettere *a)* e *b)*;

3) i capi di famiglia numerosa: documentazione come al n. 11, lettera *b)*.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle province indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando i punti riportati nelle prove scritta, pratica e orale.

A parità di votazione complessiva sarà data applicazione alle norme relative alla preferenza di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non trova applicazione il titolo di preferenza previsto al n. 10) del citato comma.

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie saranno collocati, nell'ordine delle preferenze, immediatamente dopo i concorrenti che beneficiano dei titoli previsti al n. 17) del medesimo comma quarto.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del commissario straordinario dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla nomina in ruolo dei vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del prescrito periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma legale di infermiere professionale, in originale o in copia autenticata in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) titolo legale di studio, in originale o in copia autenticata in bollo, prescritto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) certificato di iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

d) estratto dell'atto di nascita in bollo.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ab-

biano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dai quali discende tale beneficio, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana, in bollo;

f) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;

h) certificati dei carichi pendenti, in bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

l) documento aggiornato comprovante la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

La direzione generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti commissariali di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti la direzione generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Ai candidati nominati sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al personale della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale e cioè una retribuzione annua lorda di L. 4.147.545 oltre le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per il personale civile dello Stato, nonchè il compenso per eventuali prestazioni di lavoro straordinario che per 250 ore annue (limite massimo consentito) ammonta a L. 573.250.

Esigenze di servizio postulano l'articolazione dell'orario di lavoro in turni.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la direzione generale potrà procedere ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il commissario straordinario: GHERGO

Schema di domanda
RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo n. 210 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . codice postale . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di infermiere professionale (2ª qualifica del ruolo professionale) di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 22 febbraio 1977 per i posti relativi alla provincia . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma legale di infermiere professionale conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del seguente titolo legale di studio . . . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

f) di essere iscritto all'albo degli infermieri professionali della provincia di .

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso le venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: .

Data, .

Firma . (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che diano ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVA SCRITTA

La prova scritta verterà su:

Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati:

concetto generale e storico;

le varie forme di assistenza infermieristica: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera; la deontologia professionale dell'infermiera;

la malattia nel suo concetto generale: insorgenza, decorso, esito; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali;

nozioni generali sulle malattie sociali ed interventi pubblici per la prevenzione e cura delle stesse (tubercolosi, tumori, reumatismi e cardiopatie, malattie veneree);

educazione sanitaria.

B) PROVA PRATICA

La prova pratica verterà su:

principali tipi di fasciature; prima immobilizzazione; applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli; applicazione di medicamenti esterni;

respirazione artificiale;

terapia iniettiva;

fleboclisi e lavanda gastrica;

preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per l'ipodermoclisi, per il salasso;

preparazione ferri, strumenti ed apparecchiature per le singole branche specialistiche.

C) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sui predetti argomenti, verterà su:

1) *Elementi di igiene:*

igiene del malato;

sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione; agenti naturali di sterilizzazione;

l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale;

concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni, sorgenti di infezione; modi di diffusione e di eliminazione dei germi patogeni; vie di penetrazione nell'organismo sano;

concetti generali sui mezzi di profilassi; denuncia ed accertamento diagnostico dei casi; isolamento domiciliare ed ospedaliero;

concetti generali sull'immunità, siero e vaccino, profilassi;

cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione e sulla profilassi delle principali malattie infettive (malattie esantematiche, difteriche, poliomielite, tifo e paratifo, brucellosi, tubercolosi, malattie veneree);

igiene e manutenzione di strumenti (ferri, aghi, siringhe, ecc.);

2) *Nozioni di farmacologia:*

le azioni generiche di farmaci (purganti, espettoranti, calmanti, analgesici, ipnotici, narcotici, diuretici, cardiocinetici, ecc.);

gli stupefacenti: azioni, disposizioni vigenti in proposito;

tenuta dei vari medicinali: comuni, veleni, eroici, stupefacenti, disinfettanti in genere, ecc.;

3) *Nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale.*

4) *Concetti generali sulle assicurazioni sociali:*

organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione sociale (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali);

l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'I.N.A.M.

(1744)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso, per titoli, a cinquanta posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali.

La prova pratica di scrittura sotto dettato, prevista dal bando di concorso a cinquanta posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1975, avrà luogo alle ore otto del giorno 30 marzo 1977, nelle sedi sottoindicate:

Ancona: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via Palestro, 15;

Bari: presso il Villaggio del fanciullo dei padri rogazionisti, piazza Giulio Cesare, 13;

Bologna: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, piazza Malpighi, 19;

Cagliari: presso l'istituto « Sacro Cuore », via Macomer, 29;

Catanzaro: presso l'istituto tecnico industriale « Scalfaro », piazza Matteotti;

Firenze: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello, 6;

Foggia: presso la sala esami del palazzo degli uffici statali, piazza Umberto Giordano;

Genova: presso l'ufficio zona Totocalcio, viale Padre Santo, 1 (angolo via Martin Piaggio);

Milano: presso l'Università degli studi, via Festa del Perdono, 3;

Napoli: presso la sala esami del palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11;

Padova: presso la sala congressi della fiera campionaria, via Nicolò Tommaseo, 59;

Palermo: presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, viale delle Scienze;

Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

Taranto: presso l'intendenza di finanza, Lungomare, 32;

Torino: presso l'ufficio zona Totocalcio, via Colli, 7;

Udine: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via Gorghi, 18;

Venezia: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, Campo Sant'Angelo, 3538.

(1867)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale della Marina, specialità topocartografi.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale della Marina, specialità topocartografi, avranno luogo in Genova presso il foyer del palazzo dei congressi alla Fiera internazionale nei giorni 7 e 8 marzo 1977 con inizio alle ore 8.

(1921)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(1753)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsala (Trapani).

(1761)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsala (Trapani).

(1762)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto anatomo-patologo;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1763)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1764)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;
un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cisternino (Brindisi).

(1751)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Revoca del concorso ad un posto di aiuto del reparto di neurologia

Il bando di concorso ad un posto di aiuto del reparto di neurologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1977, è revocato.

(1799)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770490)